

Extraprofiti Fer: dalla Corte di Giustizia Ue la parola torna ai giudici italiani

30 Gennaio 2026
Cesare Mainardis

La pronuncia delle Corte sulla compatibilità con il diritto Ue del tetto ai ricavi apre la strada per gli operatori di rivolgersi ai tribunali nazionali per la valutazione dei singoli casi.

Con la **sentenza 22 gennaio 2026**, Causa C-423/23, Secab, la Quarta Sezione della **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** (Gguc) si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali relative alla compatibilità, rispetto al diritto Ue, della normativa italiana sugli **extraprofiti** nel settore dell'energia (*La Corte di Giustizia Ue apre sugli extraprofiti italiani*).

Le questioni erano state poste dal Tar Milano che, nel luglio 2023, aveva selezionato un ricorso "pilota" ponendo alla Gguc tre profili di possibile contrasto tra la disciplina dettata dall'**articolo 15 bis del DI 4/2022** (attuato poi da provvedimenti dell'Arera e del Gse) e il diritto europeo.

Tutte e tre le questioni riguardavano dunque la **legittimità** della normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854, e per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, nella parte in cui fissa un **tetto sui ricavi di mercato** ottenuti da alcune categorie produttori di energia da fonte rinnovabile.

I parametri normativi di diritto dell'Ue, variamente declinati dal Tar Milano, concernevano la direttiva (Ue) 2019/944, la direttiva (Ue) 2018/2001 e il regolamento (Ue) 2022/1854.

La Gguc ha ritenuto **infondate la prima e la terza questione** sollevate dal Giudice italiano.

La prima questione riguardava la legittimità della fissazione di un tetto sui ricavi di mercato senza garantire che i produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto; in sostanza, l'**eccessiva riduzione** imposta dalla disciplina italiana.

La terza questione riguardava la mancata previsione di un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da **carbone fossile**, e di un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche; in sostanza, il diverso e peggiore trattamento riservato alle Fer rispetto alle fonti fossili.

Più articolata la pronuncia sulla **seconda questione** pregiudiziale.

La Gguc, infatti, ha affermato che il diritto dell'Ue (in dettaglio, l'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei

considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo) deve essere **interpretato nel senso che "non osta"** (quindi, non vi sono contrasti) con la normativa italiana che ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione.

La pronuncia però non si ferma qui.

La predetta conclusione, infatti, è valida **"purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti** nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale articolo 8, paragrafo 2, lettere b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti."

E le circostanze pertinenti sono quelle indicate dalla stessa Cgue, ai par. da n. 64 a n. 68 ovvero, in estrema sintesi: metodo di calcolo del tetto ai ricavi, eccezionalità della situazione e limitata durata dell'intervento, struttura dei costi degli impianti e costo attualizzato dell'energia per ciascuna tecnologia, meccanismo a due vie previsto dal Legislatore italiano, **bilanciamento** tra interessi dei produttori e dei consumatori.

Con un costante rinvio ad apprezzamenti che dovranno essere **svolti dal Giudice nazionale** ("fatte salve le verifiche spettanti al Giudice del rinvio" è la formula che accompagna i primi tre criteri dettati dalla Corte di Giustizia).

Quali **conclusioni** trarre dalla pronuncia?

In primo luogo, non va dimenticato che nel dicembre 2025 il Consiglio di Stato ha sollevato **altre questioni** pregiudiziali alla Cgue, sempre riferite alla normativa italiana, e non del tutto coincidenti con quelle esaminate nella sentenza commentata (Cons. St, Sez. II, 22 dicembre 2025, Ord. n. 10150 e altre).

In secondo luogo, la pronuncia si riferisce ai produttori di energia ad acqua fluente, perché il caso "pilota" selezionato dal Tar Milano riguardava un produttore **idroelettrico**. Le conclusioni raggiunte dalla Cgue si ritengono però **valevoli anche per le altre fonti rinnovabili** assoggettate al prelievo dettato dall'art. 15 bis del D.L. 4/2022.

In terzo luogo, e soprattutto: **la "partita" si sposta** nuovamente innanzi al Giudice nazionale.

Ciascun produttore che abbia avuto l'accortezza di proporre un ricorso diretto ha ancora la possibilità, con un valido supporto tecnico, di provare a **dimostrare** che le "circostanze pertinenti" indicate dalla Cgue conducono a risultanze sfavorevoli al punto tale da **pregiudicare la fiducia negli investimenti** nel settore delle energie rinnovabili.

La **parola conclusiva**, come detto, spetterà al Giudice italiano entro i limiti tracciati dalla sentenza della Corte di Giustizia, e salva la possibilità di esaminare ulteriori profili, dedotti con i ricorsi, e non oggetto della pronuncia della Cgue.

- **La sentenza** (pdf)

L'autore, Cesare Mainardis, avvocato cassazionista è consulente di Federidroelettrica.

QualEnergia.it